



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI
CON LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E LE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.**

Approvato con delibera C.C. n. 22 del 29/07/2016

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il Comune di Capalbio riconosce il ruolo dell'associazionismo e del volontariato come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità locale.

2. Il Comune favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e delle organizzazioni e ne sostiene le attività, sia quelle rivolte agli associati che quelle rivolte a tutta la collettività.

3. A tal fine il Comune, nell'esercizio delle proprie competenze amministrative ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, ispirandosi ai principi e ai valori della stessa e delle leggi regionali n. 42 del 9.2.2002, (disciplina delle Associazioni di promozione sociale) e n. 28 del 26 Aprile 1993, (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato), oltre che dello Statuto Comunale, con il presente regolamento detta norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e del volontariato quali espressioni d'impegno e pluralismo della società civile.

4. Con il presente Regolamento, il Comune richiama i principi e detta altresì i criteri e gli strumenti che favoriscono i rapporti tra il medesimo, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato, nella salvaguardia dell'autonomia delle associazioni e delle rispettive organizzazioni.

Art. 2

Associazioni di promozione sociale

1. Ai fini del presente Regolamento, sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni di natura privatistica costituite ai sensi della Legge n. 383 del 2000 *o ai sensi di altre eventuali specifiche normative di settore* per perseguire, senza scopo di lucro, interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e di terzi e finalizzate:

a) all'attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;

b) allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio

del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;

c) alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali *e di costume*;

d) alla ricerca e promozione culturale, etica spirituale;

e) allo sviluppo del turismo sociale ed alla promozione turistica di interesse locale;

f) alla tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;

g) al conseguimento di altri scopi di promozione sociale.

h) alla diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali.

2. Ai fini del presente Regolamento, non sono considerate associazioni di promozione sociale i soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della Legge n. 383 del 2000 e le associazioni che pongono limiti alle ammissioni degli associati non strettamente funzionali e necessari al perseguimento degli scopi di promozione sociale dell'associazione.

3. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali delle associazioni di promozione sociale, le stesse possono, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alle associazioni medesime.

Possono inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3

Organizzazioni di volontariato

1. Sono considerate organizzazioni di volontariato quelle costituite nelle forme e con le caratteristiche di cui all'art. 3 della Legge 11 Agosto 1991 n. 266, al fine di svolgere, senza scopo di lucro, le attività di cui all' art.2, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni gratuite dei propri aderenti.

2. Si intendono attività di volontariato quelle prestate, in modo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte.

3. Costituiscono attività di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni volte al raggiungimento delle finalità di interesse generale indicate dall' art. 1 e che si esplicano in azioni direttamente volte alla prevenzione ed alla rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività o per

servizi di rilevante interesse sociale.

4. Le prestazioni di cui al comma 2 devono essere caratterizzate da una documentata presenza dell'organizzazione sul territorio, rivolgersi alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima.

TITOLO II

REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI

Art.4

Registro delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato

1. E' istituito il registro comunale delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato.

2. Il registro e articolato in due parti: parte "A" e parte "B".

3. Nella parte "A" sono iscritte le associazioni di promozione sociale e nella parte "B" sono iscritte le organizzazioni di volontariato.

4. Nella parte "A" possono essere iscritte le associazioni di promozione sociale costituite mediante atto scritto nel quale è indicata la sede legale e nel cui Statuto siano espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;
- f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell' elettività delle cariche associative fatte salve le deroghe di volta in volta motivatamente concesse dall'Amministrazione Comunale in relazione alla particolare natura di talune associazioni;
- g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
- h) l'obbligo di redigere il bilancio ed il rendiconto annuale, i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

5. Nella parte "B" possono essere iscritte le organizzazioni di volontariato che,

negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello Statuto, oltre a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, espressamente abbiano previsto:

- a) l' assenza di fini di lucro,
- b) la democraticità della struttura,
- c) l'elettività e la gratuità delle cariche associative, d) la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti,
- e) i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti,
- f) l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell' assemblea degli aderenti.

Art. 5

Procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione

1. La domanda di iscrizione, redatta sul modello allegato 'A', è presentata all'Ufficio Affari Generali unitamente alla seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto ovvero dell' accordo degli aderenti dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3, la sede dell'associazione o dell'organizzazione;
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- c) relazione concernente l'attività associativa svolta e quella in programma;
- d) bilancio consuntivo afferente l'esercizio finanziario precedente ed approvato dall' assemblea con indicati contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale;
- e) scheda riassuntiva come da modello allegato 'B'.

2. Le sezioni locali di associazioni nazionali, regionali e provinciali debbono inoltre allegare dichiarazione dell'organo centrale competente, che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione o statuto del livello superiore in cui tale autonomia risulti dichiarata.

3. *Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro il 30 novembre.* L' approvazione dell'Albo è disposta dalla Giunta Comunale su proposta del Responsabile del Settore competente entro il 31 dicembre.

In fase di prima applicazione l'approvazione dell'Albo è disposta dalla Giunta Comunale entro il 30 settembre 2016 per domande presentate entro il 15 settembre 2016

4. La cancellazione dal registro comunale è disposta con atto motivato e comunicato entro trenta giorni dall'assunzione all'associazione cancellata.

5. Cause della cancellazione sono:

- a) richiesta della stessa associazione iscritta,
- b) riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per ripristino delle condizioni necessarie,
- e) mancata presentazione della documentazione necessaria alla verifica del mantenimento dei requisiti o mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida,
- d) mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto.

6. I registri comunali sono soggetti a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione.

7. Al fine di permettere la verifica della permanenza dei requisiti di iscrizione, i soggetti coinvolti, devono produrre entro **il 30 giugno di ogni anno**, pena la cancellazione dal registro della seguente documentazione:

eventuali variazioni allo statuto o atto costitutivo
bilancio <i>consuntivo afferente esercizio finanziario precedente</i>
Relazione illustrativa dell'attività che si intende svolgere e di quella effettivamente svolta nell'anno precedente, con evidenziato i servizi effettivamente svolti e le prestazioni offerte anche ai non soci.
Il numero dei soci effettivi dell'anno precedente ed il numero provvisorio dei soci alla data dell'invio della documentazione

8. Le associazioni iscritte unicamente nel registro comunale acquisiscono titolo a:

- a) accedere a contributi erogati dal Comune secondo il relativo regolamento,
- b) accedere a rapporti convenzionali con Comune, nel rispetto di quanto previsto degli articoli 10 e 11;
- e) accedere all'assegnazione di spazi attrezzature di proprietà del Comune medesimo così come previsto dall'articolo 7;
- d) accedere alla riduzione dei tributi locali nelle forme previste dall'articolo 12.

TITOLO III SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 6 Forme di sostegno dell'associazionismo

1. Il Comune con il presente Regolamento favorisce l'associazionismo attraverso interventi di sostegno delle strutture associative iscritte nel registro comunale.

2. Il Comune favorisce altresì l'acquisizione da parte delle associazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti e alle

iniziative regionali, nazionali e dell'Unione Europea.

Art. 7

Fornitura di spazi e attrezzature

1. Il Comune può concedere, anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni appartenenti al suo patrimonio disponibile, annualmente individuato con atto della Giunta Comunale, alle associazioni sociali iscritte nel registro comunale con le modalità di cui al successivo art. 14.
2. Gli spazi e le attrezzature concesse possono essere utilizzati dalle associazioni per attività di pubblico interesse, alle seguenti condizioni:
 - a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle associazioni concessionarie;
 - b) l'associazione concessionaria è tenuta alla restituzione del bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso;
 - c) la concessione può comportare una decurtazione *dell'eventuale* canone di locazione a fronte di opere di miglioria e di manutenzione straordinaria le cui spese siano sostenute dall'associazione concessionaria.

Art. 8

Contributi finanziari per il sostegno dell'associazionismo

1. Il Comune assegna contributi finanziari alle associazioni iscritte al registro comunale per la realizzazione di progetti specifici di interesse comunale.
2. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, stabilisce annualmente le priorità ed i criteri per l'assegnazione delle sovvenzioni.
3. La domanda di contributo deve comunque sia prevedere:
 - a) l'importo della spesa dell'iniziativa per la quale è richiesto il contributo, b) i benefici sociali dell'iniziativa,
 - c) l'obbligo di inoltrare al Comune la rendicontazione dell'attività ed un bilancio consuntivo.
4. La domanda deve essere presentata entro il 31 *ottobre* dell'anno precedente a quello cui si chiede il contributo e deve essere corredata dal programma dell'attività.
5. Il contributo viene erogato alle associazioni beneficiarie a seguito della presentazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.
6. Per quanto non previsto nel presente Regolamento rinvia al Regolamento

comunale per l'assegnazione di contributi in quanto compatibile.

Art. 9

Diritto di partecipazione e di informazione

1. Le associazioni iscritte nel registro comunale:
 - a) partecipano con funzioni propositive o consultive alla programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;
 - b) possono proporre, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività, programmi e iniziative di intervento al Comune nelle materie di loro interesse.

2. Alle associazioni è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo quanto previsto dall'articolo 26 della Legge n. 383 del 2000.

Art. 10

Convenzioni fra Associazioni e Comune

1. Il Comune può stipulare convenzioni con le associazioni iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui al presente regolamento, per la gestione di attività verso terzi di cui agli articoli 2 e 3.

2. In prima applicazione del presente Regolamento i sei mesi si intendono decorrenti dalla data di costituzione dell'associazione.

3. Le convenzioni debbono precisare almeno:
 - a) le attività oggetto del rapporto convenzionale, attinenti alle finalità statutarie dell'associazione, nonché le loro modalità di espletamento;
 - b) le risorse umane - aventi adeguata formazione specifica in caso di interventi rivolti alla persona, le strutture e attrezzature e i beni strumentali impiegati nell'espletamento delle attività di cui alla lettera a), nonché le loro condizioni di utilizzazione;
 - c) l'ammontare dell'eventuale partecipazione finanziaria dei contraenti;
 - d) le modalità di rimborso delle spese documentate;
 - e) le modalità di verifica dell'attuazione della convenzione;
 - f) la durata, le cause e modalità di risoluzione della convenzione.

Art. 11

Criteri di priorità per le convenzioni

1. Il Comune, per procedere alla scelta dell'associazione con cui stipulare la convenzione, a seguito in ogni caso, di una valutazione comparativa, valuterà l'attitudine e le capacità operative delle singole associazioni, considerando nel loro complesso:

- a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
- b) il livello qualitativo adeguato all'attività convenzionata in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi e di personale;
- c) l'offerta di modalità a carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;
- d) la sede dell'associazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;
- e) il tipo e la qualità della formazione curata dall'associazione;
- f) la partecipazione degli addetti a corsi di formazione negli specifici settori d'intervento;
- g) ulteriori criteri, di volta in volta individuati in ragione della particolare tipologia delle convenzioni stipulate, e preventivamente pubblicizzati dall'ente pubblico;
- h) la disponibilità alla concessione in uso del proprio patrimonio mobile ed immobile al Comune o ad altre associazioni nell'ambito di iniziative pubbliche, e comunque a favore delle collettività, in un quadro di reciproca solidarietà;
- i) per le associazioni sportive, l'organizzazione di attività non competitive a disposizione delle popolazioni locali con particolare riguardo ai giovani, donne, anziani e disabili.

Art. 12

Riduzione di tributi locali

Il Comune può deliberare riduzioni o esenzioni sui tributi di propria competenza a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro comunale.

Art. 13

Destinazione d'uso delle sedi e dei locali associativi

1. La sede delle associazioni di promozione sociale e i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici e riservati alle attività collettive, al verde pubblico od a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), indipendentemente alla destinazione urbanistica.
2. La destinazione d'uso rimane invariata fintanto che le associazioni occupano gli spazi.

Art. 14

Criteri per l'assegnazione di beni comunali

1. Le esigenze di trasparenza ed imparzialità impongono che l'individuazione dell'assegnatario dei beni (art.7) anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni appartenenti al suo patrimonio disponibile alle associazioni sociali iscritte nel registro comunale avvenga secondo procedure concorsuali ad evidenza pubblica.

2. Ai fini di un'adeguata valutazione vengono individuati i seguenti criteri oggettivi:

a) Associazioni

con almeno 30 iscritti	punti 1
con almeno 31 – 100 iscritti	punti 2
con più di 100 iscritti	Punti 3

b) Possesso della personalità giuridica	punti 1
--	---------

c) Iscrizione in Albi Regionali o possesso di riconoscimenti ai sensi della legislazione regionale	punti 3
---	---------

d) Ambito d'operatività

territorio nazionale	punti 1
territorio regionale	punti 2
territorio comunale	punti 3

e) Qualità e quantità dei servizi effettivamente svolti: punti da 1 a 10

g) Destinazione dei servizi e/o delle prestazioni anche ai non soci punti da 1 a 3

3. DOCUMENTAZIONE

La documentazione da presentare a corredo della domanda di partecipazione, ai fini di una corretta valutazione, è la seguente:

- Atto costitutivo e Statuto da cui risultino i poteri del legale rappresentante e le finalità dell'Associazione, con l'indicazione specifica che la stessa non persegue scopi di lucro;
- Riconoscimento della personalità giuridica;
- Iscrizione in Albi Regionali o possesso di riconoscimenti ai sensi della legislazione regionale;
- Attività dell'Associazione nell'ambito del territorio nazionale e/o regionale e/o comunale;
- Relazione illustrativa dell'attività che s'intende svolgere e di quella svolta, almeno, nell'anno precedente;
- Dichiarazione indicante la qualità e la quantità dei servizi effettivamente svolti, dalla quale emerga la consistenza dell'intervento che l'Associazione è in grado di effettuare sul tessuto sociale della popolazione e la destinazione delle prestazioni anche ai non soci;

- Il numero degli aderenti in sede locale;
- Copia del codice fiscale e partita IVA;
- Ultimo bilancio approvato;
- Ogni altro elemento utile a qualificare l'attività.

4. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

1. La formulazione delle proposte d'assegnazione degli immobili di cui al presente titolo è riservata ad un'apposita Commissione di valutazione così composta:

- Responsabile del Settore **FINANZIARIO – SERVIZIO PATRIMONIO**
- Responsabile del Settore **AFFARI GENERALI** ;
- **Responsabile del Settore AMMINISTRATIVO**

2. La presidenza della Commissione è affidata al Responsabile del Settore **FINANZIARIO – SERVIZIO PATRIMONIO**

3. La Commissione esamina le richieste delle Associazioni sulla base della documentazione trasmessa e nell'eventualità approfondisce l'istruttoria, assicurando criteri di trasparenza e imparzialità.

5. Durata della assegnazione

La durata dell'assegnazione è stabilita dalla Giunta Comunale contestualmente all'individuazione dei beni con atto di cui all'art. 7 comma 1, fatta salva la cancellazione dal registro di cui all'art. 5

L'atto di assegnazione prevede, inoltre, che il Comune si riserva la fruizione temporanea dei locali concessi per propri scopi istituzionali, avendo riguardo a comunicare l'evenienza con congruo anticipo al legale rappresentante dell'associazione.

Art. 15

Norma finale

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra norma o disposizione ad esso contraria, le presenti norme prevalgono, in caso di contrasto, sugli altri regolamenti comunali approvati sino alla revisione degli stessi.



ALLEGATO A

Data _____

Al Sig. Sindaco del Comune di Capalbio

Oggetto: Domanda di iscrizione al Registro Comunale delle Associazioni

1 sottoscritt _ _ _..Legale rappresentante dell' Associazione
denominata _ _ _ _ _ con sede in
.....Cap _ _ _..telefono
_ _ _ _ _ Fax _ _ _ _ _.....E-
mail _ _ _ _ _

CHIEDE

L'iscrizione nel Registro Comunale delle Associazioni, istituito ai sensi dell'art. 44 dello Statuto del Comune di Capalbio, secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale sui rapporti con l'Associazionismo approvato con delibera di Consiglio Comunale n _ _ _ _ del _ _ _ _ _

DICHIARA

Che l'Associazione è stata costituita
il _ _ _ _ _ .. Che
l'Associazione persegue i seguenti fini istituzionali:

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..... Si allegano alla presente domanda i
seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto ovvero dell'accordo degli aderenti dai quali risulti, oltre ai requisiti, la sede dell'Associazione o dell'organizzazione;
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche

associative;

c) relazione concernente l'attività associativa svolta e quella in programma;

d) bilancio consuntivo afferente l'esercizio finanziario precedente ed approvato dall'assemblea, con indicati contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale;

e) scheda riassuntiva come da modello allegato "B"

Firma legale rappresentante

ALLEGATO B

REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE E ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
SCHEMA RIASSUNTIVA DATI

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Denominazione
dell'Associazione(

per esteso compreso eventuale acronimo), con sede in
.....P.zza

/ViaProvincia
di

TelFaxE-
mail Presidente o legale
rappresentante

Data di costituzione formale
dell'Associazione Anno
inizio attività
effettiva

Iscrizione albo
regionale

Natura giuridica:
Associazione con personalità giuridica Associazione senza personalità
giuridica

Forma di costituzione:
Associazione costituita con scrittura privata registrata Associazione
costituita con atto notarile

Sezione locale di associazione nazionale
(specificare quale)

[]Eventuale strutture gestite (numero e
tipologia)

Descrizione attività svolta
.....
.....
.....
.....

Tot. Aderenti all'Associazione: persone fisiche n
Associazioni n

Aderenti che svolgono attività effettiva n - - - - - ..
Eventuale personale dipendente n - - - - - ..
Eventuale lavoratori autonomi n - - - - - ...

Dotazioni patrimoniali:

Beni mobili - - - - -

Beni immobili - - - - -

Data

Il Presidente (o legale rappresentante)